

Pubblicato il 23/12/2024

N. 10344/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07963/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7963 del 2023, proposto da

A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Arturo Satta in Roma, via Arenula, 29;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Istat Istituto Nazionale di Statistica, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Piemonte Valle D'Aosta Liguria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Veneto Trentino A A Friuli V G Venezia, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche Umbria, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Abruzzo Sardegna, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania

Molise Puglia e Basilicata, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria, Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Unioncamere, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06894/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'Istat Istituto Nazionale di Statistica, nonché dei Provveditorati Interregionali Opere Pubbliche sopra indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Romano e dello Stato Stigliano Messuti;

Rilevato che negli scritti delle parti è fatto riferimento alla sentenza del T.a.r. del Lazio n. 7215/2022 del 3 giugno 2022, confermata in appello con sentenza di questa Sezione n. 7359/2023 del 27 luglio 2023, nonché alla sentenza di ottemperanza del T.a.r. del Lazio n. 3951/24 del 28 febbraio 2024, quest'ultima impugnata con appello iscritto al r.g.n. 2765/24, nel quale sono parti appellanti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Istituto Nazionale di Statistica - Istat e parte appellata l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE;

rilevato che in tale ultimo giudizio, avente ad oggetto decreto del MIMS dell'11 novembre 2021, recante la *“rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”* (nella parte in cui detto decreto ha stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole per quindici dei complessivi cinquantasei materiali da costruzione più significativi), è stato disposto un rinvio all'udienza pubblica del 16 gennaio 2025, per consentire, da un lato, l'acquisizione di tutta la documentazione utile e, dall'altro, lo svolgimento di un approfondimento tecnico, in conseguenza della convocazione da parte del Ministero della riunione delle Commissione Consultiva Centrale per il Rilevamento del Costo dei Materiali da Costruzione, ai fini della rettifica del Decreto 11 novembre 2021 e con l'intento di dare seguito alle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del TAR Lazio n. 3951/2024;

ritenuto che il presente giudizio di appello, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto il decreto del MIMS del 4 aprile 2022, recante la *“rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”* (nella parte in cui detto decreto ha stimato un aumento percentuale dei prezzi irragionevole per tredici dei complessivi cinquantasei materiali da costruzione più significativi), pur essendo questo sopravvenuto all'adozione da parte del competente Dipartimento ministeriale delle *“Linee guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione”*, ponga questioni inerenti la metodologia della rilevazione analoghe a quelle di cui al giudizio predetto;

ritenuto pertanto che al fine di decidere il presente appello, anche in riferimento alla richiesta della parte appellante di disporre attività istruttoria, sia opportuno attendere l'esito dell'approfondimento tecnico in corso riguardante la metodologia di rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8

per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel periodo contiguo del primo semestre dell'anno 2021;
ritenuto pertanto di rinviare per la trattazione di merito all'udienza pubblica del 3 aprile 2025, invitando le parti a dedurre sul detto esito istruttorio ed a produrre, ove necessario, la relativa documentazione, con le memorie da depositare in vista dell'udienza ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riservata ogni altra statuizione, dispone l'adempimento di cui in motivazione.

Rinvia per l'ulteriore trattazione del merito all'udienza pubblica del 3 aprile 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Fantini, Presidente FF

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppina Luciana Barreca

IL PRESIDENTE
Stefano Fantini

IL SEGRETARIO